

NOTAIO VINCENZO SCADUTO

via Carmelitani Scalzi 20 - Verona
tel. n. 045 8105077 fax 045 8194511
p.le Vittorio Veneto 93 - Bussolengo
tel. n. 045 6766885

Rep. n. 9.590

Racc. n. 7.346

**TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA
"CONSORZIO ZAILOG" IN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CONSORTILE**

REPUBBLICA ITALIANA

Il quindici aprile duemiladiciannove, in Verona, nel mio studio.

15 aprile 2019

Avanti me, dott. VINCENZO SCADUTO, notaio residente in Verona, con studio in via Carmelitani Scalzi 20, iscritto presso il Collegio Notarile di Verona,

sono comparsi:

- il "CONSORZIO PER LA ZONA AGRICOLO INDUSTRIALE DI VERONA", con sede in Verona, via Sommacampagna 61, Interporto Quadrante Europa, numero di codice fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 80001330234, partita IVA 00849500236, R.E.A. n. 256434, rappresentato dal sig. Gasparato Matteo, nato il 13 dicembre 1974 a Verona, nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, domiciliato presso la sede dell'ente, giusta i poteri spettantigli ai sensi dello statuto dell'ente stesso e per effetto della deliberazione n. 313/18 adottata dal Consiglio Direttivo il 18 dicembre 2018, che al presente in copia conforme si allega sub "A";

- la "QUADRANTE SERVIZI S.R.L.", con sede in Verona, via Sommacampagna 61, capitale sociale euro quattrocentosedicimila (416.000,00) interamente versato, numero di codice fiscale, di partita IVA e di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 02082710233, R.E.A. n. 216002, rappresentato dal sig. Nicito Elio, nato il 4 agosto 1941 a Crotone, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato presso la sede sociale, dotato dei poteri necessari ai sensi del vigente statuto sociale ed in esecuzione della deliberazione adottata il 19 dicembre 2018 dall'assemblea, che al presente in copia conforme si allega sub "B".

I comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo,

premettono:

--- di essere gli unici consorziati del consorzio con attività esterna denominato "CONSORZIO ZAILOG", con sede in Verona, via Sommacampagna 61, numero di codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona 04407930231, R.E.A. n. 417752, fondo consortile di euro centomila (100.000,00), dei quali euro settantacinquemila (75.000,00) conferiti dal "CONSORZIO PER LA ZONA AGRICOLO INDUSTRIALE DI VERONA" ed euro venticinquemila (25.000,00) conferiti da "QUADRANTE SERVIZI S.R.L.";

--- che intendono trasformare il consorzio predetto in società a responsabilità limitata consortile;

--- che il patrimonio netto del consorzio, alla data del 31 dicembre 2018, ammonta ad euro centoseimilaottocentodue (106.802,00), così come risulta dalla perizia di stima redatta, a norma degli artt. 2500 octies, 2500 ter e 2465 C.c., dal dott. Silvano Sandrini, nato l'11 luglio 1956 a Verona, con studio in Affi (VR), via Einaudi 4/1A, esperto iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 52432 e all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona; detta perizia, giurata in data odierna avanti me notaio, al presente si allega sub "C".

Ciò premesso, i comparenti

convengono e stipulano:

§ 1 - Il consorzio con attività esterna denominato "CONSORZIO ZAILOG", per unanime volontà dei consorziati, è trasformato in una società a responsabilità limitata consortile denominata "ZAILOG S.R.L. CONSORTILE", con sede in Verona.

La società è regolata dallo statuto sociale che i componenti mi producono e che al presente si allega sub "D".

§ 2 - La società consortile, nell'interesse dei soci consorziati, intende realizzare e stimolare la ricerca e lo sviluppo di tecnologie innovative e di nuovi modelli di processo (e di business) nei settori dei trasporti e della logistica, nonché il loro trasferimento all'industria italiana, compresa la Piccola Media Industria (P.M.I.), ed in particolare alle imprese insediate ed operative nell'Interporto Quadrante Europa di Verona, anche utilizzando allo scopo finanziamenti nazionali, regionali, comunitari e la fornitura di servizi qualificati agli operatori del settore. Intende, altresì sviluppare e promuovere, sia in Italia che all'estero, il sistema logistico e dei trasporti dell'Interporto Quadrante Europa di Verona anche attraverso le attività di ricerca (es. studi di fattibilità, consulenza, formazione), marketing territoriale (inclusa la promozione del territorio) e l'offerta dei servizi innovativi IT; nonché sviluppare le soluzioni logistiche intermodali sostenibili ed eco-compatibili attraverso l'offerta dei servizi di agenzia atti a incrementare il livello competitivo dell'infrastruttura logistica nel contesto locale, regionale, nazionale ed europeo in ossequio a modelli che garantiscano la sicurezza e gli impatti ambientali nel trasporto delle merci; intende infine implementare percorsi formativi atti a migliorare le competenze professionali e manageriali dei lavoratori ed il miglioramento dell'accesso al mercato del lavoro nei settori della logistica, dell'intermodalità e dei trasporti.

In considerazione di quanto sopra, la società consortile ha per oggetto le seguenti attività relative ai settori dei trasporti e della logistica:

- lo studio, la conoscenza, lo sviluppo delle discipline economiche, tecniche e giuridiche attinenti;*
- l'effettuazione di analisi e ricerche di mercato;*
- la formazione, l'informazione e la diffusione di conoscenze economiche, tecniche e giuridiche;*
- la prestazione di servizi di assistenza e consulenza (esclusi quelli riservati per legge).*

La società consortile potrà stipulare accordi di collaborazione con altre imprese o Enti Pubblici e/o privati per l'esecuzione di ricerche o per la realizzazione di progetti pilota con l'obbligo, per le imprese, di cofinanziare secondo le regole dei programmi finanziati nazionali e comunitari e le leggi vigenti.

§ 3 - Il capitale è stabilito in euro centomila (100.000,00) ed è nella titolarità dei soci in misura corrispondente alla pregressa partecipazione al fondo del consorzio trasformato, come segue:

- "CONSORZIO PER LA ZONA AGRICOLO INDUSTRIALE DI VERONA" per euro settantacinquemila (75.000,00), pari al settantacinque per cento (75%);*
- "QUADRANTE SERVIZI S.R.L." per euro venticinquemila (25.000,00), pari al venticinque per cento (25%).*

Dichiarano i componenti che il valore del capitale non è superiore al valore del patrimonio risultante dalla perizia di stima quivi allegata sub "C".

§ 4 - Ai soli fini di cui all'art. 111 ter delle disposizioni per l'attuazione del cod. civ., i componenti dichiarano che l'indirizzo della società, da indicare negli atti del Registro Imprese, è il seguente: Verona, via Sommacampagna 61.

§ 5 - La società è amministrata, di norma, da un amministratore unico (art. 11, comma 2, D.Lgs. 175/2016).

L'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei

costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente (art. 11, comma 3, D.Lgs. 175/2016).

Nella sede presente viene adottata la forma dell'amministratore unico, al quale sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Altre norme concernenti l'amministrazione sono contenute nello statuto, art. 27 e seguenti.

In continuità con il Consorzio qui trasformato, è nominato amministratore unico, per tre esercizi, compreso quello in corso, il sig. Gasparato Matteo, sopra generalizzato, il quale dichiara di non incorrere in alcuno dei casi di incompatibilità o decadenza previsti dalla legge e di accettare la carica conferitagli.

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico, senza limiti.

Altre norme concernenti la rappresentanza sono contenute nell'art. 29 dello statuto.

§ 5 bis - È nominato Revisore il dott. Scappini Francesco, nato il 21 dicembre 1953 a Verona.

Egli permarrà in carica per tre esercizi, compreso quello in corso, e cesserà con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

Il Revisore esercita le competenze e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis C.c., nonché la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409 bis C.c.

§ 6 - La durata della società è fissata sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050).

§ 7 - La "ZAILOG S.R.L. CONSORTILE" conserva tutti i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti giuridici del "CONSORZIO ZAILOG"; in particolare, di tutte le autorizzazioni, licenze e comunque posizioni giuridiche di diritto amministrativo e fiscale, facenti capo al "CONSORZIO ZAILOG" diventa titolare la "ZAILOG S.R.L. CONSORTILE".

§ 8 - Ai fini delle norme di legge c.d. "antiriciclaggio" e segnatamente del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, i comparenti ribadiscono di aver reso in separato documento, da conservarsi ai sensi di legge, dichiarazione circa i dati pertinenti idonei ad identificare il "titolare effettivo" dell'operazione cui il presente atto si riferisce.

--- Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della società.

--- I comparenti espressamente mi richiedono di omettere la lettura degli allegati.

Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto e ne ho dato lettura ai comparenti, i quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

In parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, in parte manoscritto da me notaio, consta di un solo foglio, del quale occupa tre pagine complete e la presente quarta incompleta.

Si sottoscrive alle ore quindici e quaranta (15:40).

Firmato: Matteo Gasparato - Elio Nicito - Vincenzo Scaduto, notaio.

All "D" al N. 9.590 di Rep. e N. 7.346 di Racc.

* STATUTO *

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita una società a responsabilità limitata consortile con denominazione "ZAILOG S.R.L. CONSORTILE".

Art. 2 - La società consortile, nell'interesse dei soci consorziati, intende realizzare e stimolare la ricerca e lo sviluppo di tecnologie innovative e di nuovi modelli di processo (e di business) nei settori dei trasporti e della logistica, nonché il loro trasferimento all'industria italiana, compresa la Piccola Media Industria (P.M.I.), ed in particolare alle imprese insediate ed operative nell'Interporto Quadrante Europa

di Verona, anche utilizzando allo scopo finanziamenti nazionali, regionali, comunitari e la fornitura di servizi qualificati agli operatori del settore. Intende, altresì sviluppare e promuovere, sia in Italia che all'estero, il sistema logistico e dei trasporti dell'Interporto Quadrante Europa di Verona anche attraverso le attività di ricerca (es. studi di fattibilità, consulenza, formazione), marketing territoriale (inclusa la promozione del territorio) e l'offerta dei servizi innovativi IT; nonché sviluppare le soluzioni logistiche intermodali sostenibili ed eco-compatibili attraverso l'offerta dei servizi di agenzia atti a incrementare il livello competitivo dell'infrastruttura logistica nel contesto locale, regionale, nazionale ed europeo in ossequio a modelli che garantiscano la sicurezza e gli impatti ambientali nel trasporto delle merci; intende infine implementare percorsi formativi atti a migliorare le competenze professionali e manageriali dei lavoratori ed il miglioramento dell'accesso al mercato del lavoro nei settori della logistica, dell'intermodalità e dei trasporti.

In considerazione di quanto sopra, la società consortile ha per oggetto le seguenti attività relative ai settori dei trasporti e della logistica:

- lo studio, la conoscenza, lo sviluppo delle discipline economiche, tecniche e giuridiche attinenti;
- l'effettuazione di analisi e ricerche di mercato;
- la formazione, l'informazione e la diffusione di conoscenze economiche, tecniche e giuridiche;
- la prestazione di servizi di assistenza e consulenza (esclusi quelli riservati per legge).

La società consortile potrà stipulare accordi di collaborazione con altre imprese o Enti Pubblici e/o privati per l'esecuzione di ricerche o per la realizzazione di progetti pilota con l'obbligo, per le imprese, di cofinanziare secondo le regole dei programmi finanziati nazionali e comunitari e le leggi vigenti.

La società consortile potrà porre in essere, sia in Italia che all'estero, tutti gli atti e negozi giuridici, di qualsivoglia natura ed oggetto, inerenti al conseguimento dell'oggetto sociale, fra i quali, a titolo esemplificativo:

- la cessione, l'acquisto, sia a titolo oneroso che gratuito e/o donativo, la locazione, l'affitto e il comodato di beni immobili, mobili, aziende e rami d'azienda, brevetti ed opere dell'ingegno;
- la stipula di mutui e finanziamenti;
- la prestazione di garanzie, reali e personali, anche a favore di terzi;
- l'assunzione di partecipazioni e interessenze, anche comportanti responsabilità illimitata, in altre imprese, consorzi, società, anche personali e/o consortili, associazioni temporanee di imprese, purchè non ne risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale e non ai fini di collocamento o nei confronti del pubblico;
- la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica al fine del conseguimento di concessioni, anche di servizi, e della stipula di appalti di lavori, di servizi, di forniture e nei settori diversi; il tutto con soggetti ed enti pubblici o privati.

Art. 3 - La società consortile ha sede nel Comune di Verona, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria ed è adottato con deliberazione dell'organo amministrativo dei soci consorziati.

L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere, sia in Italia che all'estero, succursali, agenzie, filiali, rappresentanze e unità locali.

Art. 4 - Il domicilio dei soci consorziati per quel che concerne i loro rapporti con la società, e' quello risultante dal Registro delle Imprese (R.I.).

Ai soli fini della convocazione dell'assemblea, i soci, con dichiarazione scritta da rivolgere all'organo amministrativo, potranno eleggere come loro domicilio un numero di fax e/o un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Art. 5 - La durata della società è fissata sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050).

CAPITALE - CONFERIMENTI - AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE - FINANZIAMENTI

Art. 6 - Il capitale della società è di euro centomila (100.000,00).

Art. 6 bis - Possono essere soci della "ZAILOG S.R.L. CONSORTILE" gli imprenditori che per oggetto imprenditoriale, siano idonei ad una fattiva partecipazione all'attività consortile.

Art. 7 - I conferimenti possono consistere in denaro, beni in natura, crediti, ed in genere in tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

La polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Art. 8 - In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.

L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473.

Art. 9 - La decisione di aumento del capitale può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi determinati.

Il terzo candidato socio deve presentare i requisiti di cui al successivo Art. 14.

Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito.

Art. 10 - Se l'aumento di capitale è deliberato a seguito della riduzione per perdite di cui all'art. 2482 ter del C.c. non è consentita l'offerta delle quote di nuova emissione a terzi per quella parte dell'aumento necessaria per ripristinare il preesistente capitale.

Resta salva, anche in tal caso, la possibilità che la decisione consenta, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci.

Art. 10 bis - L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, non deve essere autorizzato dai soci, ferma restando l'esigenza della relazione giurata di stima.

Art. 11 - Ai sensi dell'art. 2482 quater, in tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.

Art. 11 bis - In caso di assemblea chiamata a deliberare sulla riduzione del capitale

per perdite, può essere omesso il preventivo deposito della relazione degli amministratori con le eventuali osservazioni del Collegio sindacale e del revisore, qualora consti il consenso di tutti i soci espresso per iscritto prima dell'assemblea o verbalmente in assemblea; la sussistenza del consenso di tutti i soci deve essere attestata dal presidente con dichiarazione che deve risultare dal verbale.

Art. 11 ter - I soci consorziati hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 2615 ter C.c., di versare i contributi in denaro deliberati dall'Assemblea.

L'Organo deliberante, a sua discrezione, potrà riferire il versamento di contributi a specifici programmi o progetti, ovvero a determinate esigenze societarie, oppure potrà semplicemente limitarsi a disporre la contribuzione, ferma restando la destinazione delle somme versate al perseguimento delle finalità della società.

Il socio consorziato non potrà liberarsi dell'obbligo di versare i contributi in denaro neppure recedendo.

L'obbligo di versare contributi in denaro non può essere assolto per compensazione o mediante prestazione in luogo di pagamento, salvo che la relativa delibera espressamente lo consenta.

I contributi versati incrementano il patrimonio sociale e non sono soggetti in alcun modo al regime dei finanziamenti o fondi di cui al successivo Art. 12.

Art. 12 - Previa decisione dell'organo amministrativo la società potrà acquisire dai soci che vi consentano finanziamenti fruttiferi o infruttiferi di interessi, o fondi con obbligo di rimborso, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Se nulla sia stato espressamente previsto, tali finanziamenti o fondi non saranno produttivi di interessi.

Si applica l'art. 2467.

ACQUISIZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO CONSORZIATO - QUOTE DI PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTO - RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 13 – Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione acquistata validamente e con efficacia verso la società.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

In caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste negli artt. 1105 e 1106 c.c.

Art. 14 – Coloro i quali intendono acquisire una partecipazione alla società consortile devono presentare domanda all'Organo Amministrativo.

La domanda può essere presentata in ogni tempo. Ove accolta l'ingresso in società potrà essere attuato:

- mediante sottoscrizione di aumento di capitale;*
- mediante cessione da parte di altro socio.*

La domanda di partecipazione deve contenere:

a - l'indicazione dell'indirizzo, della ragione sociale, della denominazione e della sede del soggetto interessato;

b - la sottoscrizione da parte del legale rappresentante;

c - la dichiarazione di accettazione dello statuto della società consortile e degli obblighi deliberati dall'Assemblea;

d - la specifica dei programmi o delle attività alle quali è potenzialmente interessato a partecipare;

e - ogni altro elemento utile per la valutazione della domanda.

La domanda viene esaminata dall'Organo Amministrativo per poi essere sottoposta al gradimento dell'assemblea dei soci.

L'assemblea potrà concedere o negare il gradimento adducendo congrua motivazione in ordine alla sussistenza o insussistenza, nel candidato socio, dei requisiti di idoneità che rendano possibile una fattiva ed utile partecipazione all'attività consortile della società.

Art. 14 bis - Le partecipazioni sociali possono essere trasferite per atto fra vivi a titolo oneroso, nonché per causa di morte.

A tale scopo:

- il socio che intende cedere la sua partecipazione per atto fra vivi, dovrà comunicare all'organo amministrativo, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'entità della quota cedenda, le generalità dell'acquirente, lo strumento giuridico mediante il quale si procederà alla cessione; nella stessa lettera si darà atto che egli ha presentato domanda di partecipazione alla società, ai sensi del precedente Art. 14;

- l'erede o legatario che intende subentrare nella partecipazione del socio defunto dovrà farne richiesta all'organo amministrativo, ai sensi del precedente Art. 14, indicando le proprie generalità, l'entità della quota caduta in successione, il titolo successorio.

Qualora, in uno dei casi precedenti, il gradimento sia negato:

- la cessione della partecipazione per atto fra vivi non potrà essere stipulata né iscritta nel Registro Imprese; qualora eseguita l'iscrizione dovrà essere cancellata su impulso dell'organo amministrativo della società; in ogni caso il cessionario non potrà esercitare alcun diritto sociale, né economico, né partecipativo;

- la partecipazione caduta in successione mortis causa dovrà essere liquidata a favore dell'erede o legatario.

La liquidazione e il rimborso saranno effettuate secondo le norme del presente statuto dettato per il caso di recesso.

Le disposizioni di cui al presente articolo e al precedente Art. 14 non si applicano ai trasferimenti della quota consortile a favore di società che controllano il socio consorziato o sono da questi controllate.

In tali casi resta comunque stabilito che la/le società subentranti in qualità di socio consorziato saranno tenute a confermare per iscritto alla società consortile l'osservanza degli impegni già assunti dalla società che ha effettuato l'operazione.

Il rapporto di controllo si intende esistente nei casi di cui all'art. 2359 primo comma n. 1 e secondo comma c.c.

Art. 15 - La concessione in pegno delle quote può essere effettuata solo previa autorizzazione scritta dell'organo amministrativo, osservate le formalità di cui alla legge n. 310/1993.

Art. 16 - I soci consorziati potranno recedere dalla società consortile liberamente e in qualsiasi momento, ritenendosi giustificato motivo la volontà di non partecipare alla società consortile, e comunque solo dopo aver adempiuto a tutti gli impegni derivanti dalla loro eventuale partecipazione ad attività progettuali in corso.

Il socio consorziato dovrà indirizzare comunicazione di recesso con lettera raccomandata A/R all'Organo Amministrativo e all'Organo di controllo.

L'Organo Amministrativo dovrà entro tre mesi convocare l'Assemblea per la presa d'atto dell'intervenuto recesso.

Il recesso avrà efficacia dalla data dell'Assemblea che prende atto della decisione del socio consorziato.

In considerazione dello scopo consortile della società, i soci che recedono da essa

hanno diritto di ottenere esclusivamente il rimborso del valore nominale della propria partecipazione.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire in tutti i modi previsti dalla legge in relazione alla società a responsabilità limitata.

Ove il rimborso sia effettuato utilizzando riserve disponibili, la quota di partecipazione del socio receduto si accresce agli altri soci in proporzione alla loro pregressa partecipazione al capitale sociale.

L'acquisto per accrescimento dovrà risultare da apposito atto notarile ricognitivo, da iscriversi nel Registro Imprese.

Non è consentito in alcun caso il recesso parziale.

Art. 17 - Le quote di partecipazione per le quali è stato esercitato il diritto di recesso sono inalienabili.

Art. 18 - Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 18 bis - Può essere escluso il socio:

- che non esegua il conferimento, secondo quanto previsto nell'art. 2466 c.c.;*
- che non versi i contributi deliberati ai sensi dell'art. 2615 ter C.c. e del presente statuto;*
- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, della normativa interna ed in genere delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili;*
- che compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della società consortile;*
- che non adempia alle obbligazioni contratte nei confronti della società consortile, in particolare nella realizzazione e cofinanziamento di particolari attività;*
- che sia stato dichiarato interdetto o inabilitato con sentenza definitiva;*
- che sia stato sottoposto al regime dell'amministratore di sostegno;*
- che sia stato dichiarato fallito con sentenza definitiva;*
- che sia stato condannato con sentenza definitiva ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.*

Il socio consorziato non ha diritto al voto nella delibera che riguarda la sua esclusione.

Art. 18 ter - L'esclusione è deliberata dall'assemblea con la maggioranza del settantacinque per cento (75%) su proposta motivata dell'organo amministrativo.

La deliberazione ha effetto fin dalla sua adozione.

Art. 18 quater - Il rimborso della partecipazione del socio escluso avviene con le modalità previste per il caso di recesso, esclusa la riduzione del capitale sociale.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE

Art. 19 - Sono riservate alla competenza dei soci le materie previste dalla legge - e segnatamente dall'art. 2479, secondo comma, c.c. - e dal presente statuto.

I soci, inoltre, decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Art. 20 - Le decisioni sono adottate dai soci titolari della maggioranza del capitale sociale mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tali casi dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza

l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Nei casi previsti dall'art. 2479, 4° co., C.c., le decisioni sono adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 20 bis – Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza la decisione proposta, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale. Esso viene sottoposto, a ciascun socio, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma spediti nel suo domicilio, oppure telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla società.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.

Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto.

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta.

Art. 21 - L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia o nei Paesi dell'Unione Europea.

Le convocazioni sono fatte a cura dell'organo amministrativo mediante avviso recante l'elenco delle materie da trattare, da trasmettere con uno dei mezzi seguenti:

- lettere raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi al domicilio dei soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza;

- qualora tutti i soci abbiano eletto per iscritto un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica quale domicilio ai fini della convocazione delle assemblee, mediante avviso spedito ai predetti numero o indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e del suo oggetto e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 22 - Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che sono legittimati all'esercizio dei diritti sociali.

Il socio moroso nel versamento del capitale sottoscritto o del contributo in denaro deliberato dal competente organo sociale non può partecipare alle decisioni dei soci.

Il socio consorziato non può votare nella delibera concernente la sua esclusione dalla società.

Spetta al presidente dell'assemblea verificare il diritto di intervento.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 23 - I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Art. 24 - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico (ovvero, ove ricorra il caso, dal presidente del consiglio di amministrazione) ovvero, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti; l'assemblea nomina un segretario, anche non

socio.

Le deliberazioni dell'assemblea risulteranno da verbale firmato dal presidente e dal segretario, salvi i casi in cui e' richiesta la verbalizzazione da parte di notaio.

L'assemblea può esser tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

1 - *sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;*

2 - *sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;*

3 - *sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;*

4 - *vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.*

Art. 25 - In ogni caso, l'Assemblea è validamente costituita e delibera con la presenza dei soci consorziati rappresentanti la maggioranza del capitale.

Ogni socio consorziato ha diritto al voto proporzionalmente alla quota di partecipazione al capitale di cui è titolare.

Art. 26 - Salvo diversa disposizione di legge le quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime quote e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Art. 26 bis - L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno dall'Organo amministrativo:

a - entro 30 giorni precedenti l'inizio dell'esercizio sociale per l'approvazione del programma annuale di attività e del bilancio preventivo proposti dall'Organo Amministrativo;

b - entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 27 - La società e' amministrata, di norma, da un amministratore unico (art. 11, comma 2, D.Lgs. 175/2016).

L'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente (art. 11, comma 3, D.Lgs. 175/2016).

Gli amministratori possono essere non soci, sono rieleggibili, durano in carica per tre esercizi e possono essere revocati in ogni tempo dai soci, anche senza giusta causa e/o motivazione.

Ove nominato, il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente. Può essere nominato un Vice Presidente esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o

impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il consiglio può delegare a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea (art. 11, comma 9, D.Lgs. 175/2016).

Non è consentita la nomina di coamministratori con poteri disgiunti o congiunti (art. 11, co. 5, D.Lgs. 175/2016)

Le attribuzioni indicate nell'art. 2475 u.c. sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo e pertanto non possono essere delegate.

Art. 27 bis - Al socio Consorzio Zai, ai sensi dell'art. 2468, 3° comma, C.c., spetta il diritto particolare:

- di nominare l'amministratore unico;*
- di nominare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ove sia adottato questo Organo.*

Art. 28 – In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni seguenti.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso di decisione assunta per consultazione scritta, o sulla base del consenso espresso per iscritto si applicano le rispettive regole procedurali di cui al precedente art. 20 bis; per l'adozione della decisione non collegiale è richiesto il consenso della maggioranza assoluta degli amministratori.

Nel caso di decisione collegiale il consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai consiglieri a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore (e sindaco effettivo o revisore se nominati) almeno cinque giorni prima della adunanza,*
- telefax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore (e sindaco effettivo o revisore se nominati) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax, o all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla società.*

L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare.

Nel caso di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax o messaggio di posta elettronica.

La riunione collegiale è validamente costituita purchè sia presente almeno la maggioranza assoluta degli amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il relativo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario che potrà essere anche estraneo al consiglio.

E' ammessa la possibilità che le adunanze collegiali del consiglio di amministrazione si tengano per tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 29 - L'organo amministrativo ha poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione; esso ha facoltà di nominare direttori nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

La rappresentanza della società spetta:

- all'amministratore unico;

- ove sia nominato il consiglio di amministrazione, al presidente di tale organo o, in caso di assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato, nonché all'amministratore delegato, nei limiti della delega.

Art. 30 - La società non può, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.Lgs. 175/2016, corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Art. 31 - La società non può, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.Lgs. 175/2016, istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

IL DIRETTORE

Art. 32 - Il Direttore ha la responsabilità gestionale della società consortile ed inoltre:

a - predispone il programma annuale delle attività;

b - predispone un progetto di bilancio corredato dall'apposita relazione sulle attività della società consortile, sull'andamento della gestione finanziaria e sulla situazione patrimoniale, nonché dall'apposita relazione sul governo societario (dell'art. 6, comma 4, D.Lgs. 175/2016) a sua volta munito dello specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, comma 2, D.Lgs. 175/2016).

c - dà attuazione alle delibere della Assemblea e dell'Organo Amministrativo;

d - sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della società consortile;

e - dirige e coordina l'attività operativa della società consortile, anche in relazione alla gestione delle infrastrutture, del personale e delle altre risorse messe a disposizione dei soci consorziati;

f - firma gli ordinativi di incasso e di pagamento;

g - può stipulare contratti e provvedere agli acquisti e alle spese per ordinaria amministrazione della società consortile nell'ambito degli importi stabiliti annualmente dal bilancio di previsione approvato dall'Assemblea;

h - stipula accordi e collaborazioni tecnico-commerciali per tipologia di atti deliberati dall'Organo Amministrativo;

i - partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

CONTROLLI

Art. 33 - I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 34 - L'assemblea deve nominare un sindaco o un revisore, che eserciteranno le competenze e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis C.c., nonché la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409 bis C.c..

L'assemblea può, in alternativa, nominare un Collegio sindacale, determinandone la composizione, con gli stessi poteri e competenze di cui sopra, compresa la revisione legale dei conti.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

BILANCIO ED UTILI. LIBRI E SCRITTURE DELLA SOCIETA' CONSORTILE

Art. 35 - Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio sociale a norma di legge. Il bilancio è corredato dalle relazioni di legge e, in particolare, dall'apposita relazione sul governo societario (dell'art. 6, comma 4, D.Lgs. 175/2016) a sua volta munito dello specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, comma 2, D.Lgs. 175/2016).

Il bilancio è presentato all'assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il termine di cui sopra è di centottanta giorni nei casi, nei limiti e alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 C.c.

Art. 36 - Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Gli ulteriori utili saranno accantonati in apposita riserva, la quale non può in nessun caso essere distribuita.

Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti per finalità di carattere scientifico e formativo.

Art. 36 bis - La società consortile tiene i libri e le scritture previste dalle leggi civili e tributarie.

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 37 - Le deliberazioni di modifica dello statuto non producono effetti se non dopo l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Art. 38 - La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso apposita sezione del registro delle imprese.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 - La società si scioglie per le cause previste dal cod. civ. e dalle altre leggi in materia.

Lo scioglimento ha effetto dal giorno dell'iscrizione nel Registro Imprese:

- dell'atto degli amministratori o del decreto giudiziale che lo accerta;*
- della delibera che lo decide.*

Art. 40 - Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484 c.c.

Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.

Art. 41 - L'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, delibera in ordine:

- a) al numero dei liquidatori e alle regole di funzionamento dell'organo della liquidazione in caso di pluralità di liquidatori;*
- b) alla nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;*
- c) ai criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.*

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 42 -Le controversie che comunque potessero insorgere tra i soci, o fra la società e i soci, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, premessa la fase di mediazione conciliativa eventualmente prevista dalla legge, saranno decise da un Organo arbitrale, purchè non si tratti di controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro un milione (1.000.000,00).

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Consiglio Notarile del luogo ove la società ha sede.

Qualora questi non provveda alla nomina entro trenta (30) giorni dalla domanda, gli arbitri sono designati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.

Gli Arbitri decidono ritualmente e secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/2003 o nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U.

L'organo arbitrale si intende costituito con l'accettazione dell'ultimo arbitro.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

La clausola compromissoria ha ad oggetto anche le controversie promosse dagli amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tal caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.

ALTRE

Art. 43 - REGOLAMENTO INTERNO

Per l'esercizio dell'attività sociale potrà essere predisposto dall'Organo Amministrativo apposito regolamento interno che dovrà essere approvato dall'assemblea con le maggioranze previste nel presente statuto.

RINVIO

Art. 44 - Per quanto non è espressamente previsto nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

La Parte

Firmato: Matteo Gasparato - Elio Nicito - Vincenzo Scaduto, notaio.